

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3177

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHINI, SANGALLI, COLUCCI, CUOJATI, ORSENIGO,
RIGHI, ROSSATTINI, TEDESCHI, RAVASIO**

Presentata il 2 ottobre 1985

Norme concernenti le modalità e i termini per le tenuta delle scritture contabili previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 600, elaborate da terzi mediante l'impiego di registri multiaziendali a striscia continua

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'esigenza di adottare norme regolanti l'aspetto formale della tenuta delle scritture contabili e da tempo avvertita dall'intero mondo imprenditoriale sia per l'onerosità che vanno via via assumendo i costi gestionali da affrontare per far fronte ai relativi obblighi sia per consentire l'introduzione a pieno titolo dell'impiego di strumenti informatici al passo con l'evoluzione del progresso tecnologico dei tempi moderni. Tale esigenza emerse anche, ma fu in quel contesto accantonata, in occasione del dibattito per la conversione in legge del decreto-legge n° 853 del 1984 che profondi sconvolgimenti ha portato in materia fiscale e nei connessi obblighi contabili

L'accantonamento di allora, va ancora osservato, era stato consentito perché era stato assunto un impegno preciso di provvedere successivamente, con altro apposito atto normativo che regolasse la particolare materia. Lungo tempo è passato da allora ma il provvedimento, sia pure a livello propositivo, deve ancora vedere la luce.

Ecco perché che si impone ora, con tutta l'urgenza che la questione può rivestire, la necessità di intervenire entro la fine dell'anno in corso con un provvedimento che, tenendo fede agli impegni programmatici assunti, espliciti i suoi effetti di nuova regolamentazione della materia sin dal 1° gennaio 1985, anche per non deludere le legittime aspettative a suo tempo suscitate

L'articolo 1 disciplina soggettivamente ed oggettivamente l'ambito di applicazione delle nuove norme.

Gli articoli da 2 a 4 individuano invece, con precisione e puntualità, gli obblighi da osservare per garantire una tenuta delle scritture contabili che non possa prestarsi al compimento di possibili frodi con tutta una serie di garanzie per una corretta gestione delle scritture stesse.

Gli articoli 5 e 6 completano il sistema garantistico imponendo, a carico dei soggetti facoltizzati alla elaborazione delle scritture contabili, obblighi di comunicazione da una parte e un regime autorizzatorio dall'altra per consentire più penetranti e articolati controlli da parte dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria.

L'articolo 7, infine, soddisfa l'esigenza di dare attuazione alle precedenti norme con effetti sin dal 1° gennaio 1985.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le scritture contabili previste dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, possono essere elaborate, per conto dei soggetti obbligati, da terzi anche mediante l'impiego di registri multiaziendali a striscia continua con le modalità di cui alla presente legge.

I libri o registri multiaziendali devono essere intestati al soggetto incaricato delle elaborazioni delle scritture contabili, numerati progressivamente per anno solare e sottoposti alle operazioni di bollatura o vidimazione secondo le specifiche norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il soggetto incaricato della elaborazione delle scritture contabili deve, all'atto della utilizzazione dei libri o registri multiaziendali, attribuire una distinta numerazione progressiva per periodi di imposta e per ogni utente.

ART. 2.

Il soggetto incaricato dell'elaborazione delle scritture contabili deve tenere un registro di scarico dei libri o registri di cui all'articolo 1 sul quale devono essere annotati i numeri dei fogli dei libri o registri multiaziendali utilizzati per ciascun utente. Il registro deve essere intestato al soggetto incaricato della elaborazione delle scritture contabili, numerato, bollato e vidimato a norma dell'articolo 2215 del codice civile. Le annotazioni sul registro devono essere eseguite entro 60 giorni dall'utilizzazione dei libri o registri multiaziendali.

ART. 3.

Per ciascun utente o per ciascun libro o registro multiaziendale deve essere tenuto un registro intestato all'utente medesimo, numerato, bollato, o vidimato secondo le specifiche norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sul quale devono essere annotati i numeri dei fogli del libro o registro multiaziendale utilizzato per le registrazioni contabili dell'utente stesso. I registri devono essere compilati entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi del singolo utente.

ART. 4.

Il soggetto incaricato della elaborazione delle scritture contabili deve tenere un registro di carico, numerato, bollato e vidimato a norma dell'articolo 2215 del codice civile sul quale annotare gli estremi dei libri o registri multiaziendali sottoposti comunque a bollatura o vidimazione, nonché la data in cui è avvenuta la bollatura o vidimazione con l'indicazione dell'ufficio o dell'organo che l'ha eseguita.

Le annotazioni devono essere eseguite entro il secondo giorno successivo non festivo alla data di riconsegna dei libri o registri multiaziendali vidimati o bollati.

ART. 5.

Il soggetto incaricato dell'elaborazione delle scritture contabili deve comunicare entro il termine previsto nell'articolo 3 all'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari i numeri di partita IVA e i dati anagrafici degli utenti per i quali ha elaborato la contabilità nell'anno so-

lare precedente indicando, per ciascun utente, i fogli dei libri o registri multiaziendali utilizzati.

ART. 6.

I soggetti che intendono elaborare le scritture contabili per conto di terzi utilizzano libri o registri multiaziendali devono essere preventivamente autorizzati dal competente ufficio IVA.

A tal fine è istituito presso ciascun ufficio IVA il registro dei soggetti che elaborano le scritture contabili utilizzando libri o registri multiaziendali. L'autorizzazione all'utilizzo di libri o registri multiaziendali è concessa ai soggetti che non siano sottoposti a procedimenti penali per reati finanziari e che non abbiano riportato condanne penali per gli stessi reati, non siano stati sottoposti a procedure concorsuali e, se trattasi di soggetti diversi da persone fisiche, non si trovino in stato di liquidazione.

Gli estremi dell'autorizzazione devono essere indicati su ciascun foglio dei libri o registri multiaziendali.

L'autorizzazione è, in ogni caso, revocata qualora intervenga sentenza e condanna in via definitiva per i reati finanziari o per riscontrate gravi violazioni alle norme della presente legge.

ART. 7.

Le disposizioni dell'articolo 1, primo comma, e le autorizzazioni di cui all'articolo 6 rilasciate nel corrente anno, a seguito di domanda presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno effetto fin dal 1° gennaio 1985.

L'obbligo della indicazione nei libri e registri multiaziendali degli estremi dell'autorizzazione decorre dal trentesimo giorno successivo a quello del rilascio.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.